

Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16628 del 21/06/2025 (Rv. 674904 - 01)

Formazione dello stato passivo - Verifica di stato passivo - Principio di non contestazione - Applicabilità nei confronti del curatore - Limiti - Fondamento.

In tema di verifica di stato passivo, il principio di non contestazione - quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall'istante a sostegno della domanda - è applicabile anche nei confronti del curatore fallimentare, ma il giudice delegato (così come, in sede d'opposizione allo stato passivo, il tribunale) ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, in sede di decisione sulla domanda di ammissione, sia le eccezioni non riservate dalla legge all'iniziativa esclusiva della parte interessata, sia l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, a partire dalla titolarità dello stesso in capo al ricorrente, senza sollecitare in siffatta ipotesi il contraddittorio tra le parti, il quale è necessario solo in caso di rilievo di ufficio di una vera e propria eccezione, cioè di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16628 del 21/06/2025 (Rv. 674904 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115